



# Modello di Organizzazione e Gestione

## *Parte Speciale*

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	4
<b>1. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE</b> .....	5
1.1 IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE .....	6
1.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	8
1.3 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO .....	9
<b>2. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICO UFFICIALE E DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO</b> .....	11
2.1 IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO .....	13
2.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	16
2.3 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	19
2.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI .....	20
2.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	21
<b>3. REATI SOCIETARI</b> .....	23
3.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....	24
3.2 LE IPOTESI RESIDUALI .....	26
3.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	28
3.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	30
3.5 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI .....	31
3.6 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	32
<b>4. I REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006).</b> .....	35
4.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO .....	36
4.2 LE IPOTESI RESIDUALI .....	37
4.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	38
4.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	39
4.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	40

<b>5. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</b> .....	41
5.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO .....	42
5.2 LE IPOTESI RESIDUALI .....	43
5.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	45
5.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	47
5.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	47
5.5 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI .....	48
5.6 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	49
<b>6. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b> .....	51
6.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO .....	52
6.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	54
6.3 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	56
6.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI .....	57
6.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	59
<b>7. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA</b> .....	61
7.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO .....	62
7.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	63
7.3 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	65
7.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI .....	66
7.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	67
<b>8. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO</b> .....	69
<b>9. DELITTI CON LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE</b> .....	70
9.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO .....	71
9.2 LE IPOTESI RESIDUALI .....	72
9.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	75
9.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	76
9.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	77

<b>10. DELITTI INFORMATICI.....</b>	<b>78</b>
10.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO .....	79
10.2 LE IPOTESI RESIDUALI .....	80
10.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	81
10.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	82
10.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	83
<b>11 CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....</b>	<b>85</b>
11.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO .....	86
11.2 LE IPOTESI RESIDUALI .....	87
11.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	90
11.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	91
11.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	92
<b>12. DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE.....</b>	<b>93</b>
12.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO .....	94
12.2 LE IPOTESI RESIDUALI .....	95
12.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	99
12.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	100
12.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	101
<b>13. REATI AMBIENTALI.....</b>	<b>102</b>
13.1 IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO.....	103
13.2 LE IPOTESI DI REATO RESIDUALI .....	105
13.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	117
13.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	118
13.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	119

## PREMESSA

Obiettivo della presente “Parte Speciale” è che tutti i destinatari, come individuati nella “Parte Generale”, adottino regole di condotta conformi a quanto in essa prescritto, al fine di prevenire il verificarsi dei reati presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste nel D. Lgs. 231/01.

Nello specifico, la presente “Parte Speciale” ha lo scopo di:

- indicare i principi generali di comportamento cui tutto il Personale, i Consulenti ed i Partner di Kelly Services S.p.A.<sup>1</sup> sono tenuti ad uniformarsi e rispettare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- identificare le attività sensibili nel cui ambito è possibile la commissione dei reati, mediante idonea risk analysis;
- indicare gli standard generali di controllo relativi alle attività sensibili individuate;
- fornire all’Organismo di Vigilanza, ai Soggetti Apicali ed ai Responsabili di funzione che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Eventuali integrazioni delle suddette attività sensibili, potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione di Kelly Services, sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza.

---

<sup>1</sup> Di seguito anche denominata Kelly Services.

## 1. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, tutto il Personale di Kelly Services (oltre ai Consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte), deve, in generale, conoscere e rispettare:

- i principi etici e di *Corporate Governance* a cui Kelly Services si ispira;
- il Codice di Comportamento di Kelly Services;
- il "Foreign Corrupt Practices Act" di Gruppo;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società;
- il Sistema di Controllo Interno nonché le procedure aziendali e di Gruppo;
- il sistema di controllo di gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*;
- le regole di comportamento di tutto il Personale, dei Consulenti e dei Partner di Kelly Services;
- la normativa italiana e quella straniera applicabile.

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di:

- formalizzazione e chiarezza;
- comunicazione e separazione dei ruoli (in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, dei poteri di rappresentanza nonché la definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative).

In particolare, la Società deve essere dotata di idonei strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure ecc.) improntati ai principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli (con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri);
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude ed il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo ed adeguata archiviazione documentale;
- adeguato livello di formalizzazione.

## 1.1 IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

In linea di principio, il sistema delle deleghe e delle procure deve consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale e deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati.

In particolare, si intende:

- per "delega", quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema delle comunicazioni organizzative;
- per "procura", il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale", di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le deleghe devono correttamente coniugare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- le deleghe devono essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- tutti coloro che intrattengono per conto di Kelly Services rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e non equivoco:
  - i poteri del delegato;
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o parti nell'ambito di uno specifico contratto di collaborazione;
- le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti finanziari di spesa;

- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di idonei propri procuratori investiti di analoghi poteri;
- dovrà essere garantito un periodico aggiornamento delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca ecc.).

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema delle deleghe e delle procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'Azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.



## 1.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di carattere generale si applicano:

- direttamente a tutto il Personale di Kelly Services;
- in forza di apposite clausole contrattuali, se concordate, ai Consulenti ed ai Partner, in relazione all'attività dagli stessi svolta.

La presente "Parte Speciale" prevede l'esplicito obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- fornire al proprio Personale Dipendente, ai Tirocinanti ed ai propri Collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei rapporti formali ed informali intrattenuti con i diversi interlocutori con cui la Società entra in contatto;
- svolgere adeguata attività di informazione e formazione in ordine agli aspetti normativi e sugli ambiti di rischio-reato afferenti i contesti operativi;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi;
- verificare che l'incarico conferito a soggetti esterni di operare in rappresentanza di Kelly Services sia assegnato in modo formale e preveda una specifica clausola che vincoli all'osservanza della normativa di cui al D. Lgs. 231/01 e delle sue implicazioni per la Società;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità delle operazioni e delle attività aziendali sensibili;
- raccomandare al Personale Dipendente, ai Tirocinanti ed ai Collaboratori di segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo.

I Soggetti Apicali ed i Responsabili di funzione devono segnalare all'Organismo di Vigilanza i comportamenti a rischio di reato ex D. Lgs. 231/01, inerenti ai processi operativi di competenza, di cui siano venuti a conoscenza in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dal proprio Personale Dipendente, dai propri Collaboratori, dai Tirocinanti, dai Consulenti e dai Partner.

### 1.3 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nei successivi capitoli, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti, oltre alle regole ed ai principi già contenuti nella "Parte Generale" del presente Modello.

Le regole, qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Kelly Services in territorio italiano, sia all'estero:

- i documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali esistenti che, al riguardo:
  - determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
  - prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
  - garantiscono la rispondenza al vero dei fatti materiali esposti;
- la stipulazione di contratti e convenzioni deve essere condotta in conformità ai principi, ai criteri ed alle disposizioni dettate dalle procedure aziendali;
- in relazione ad alcune attività particolarmente "sensibili", così come individuate dall'Organismo di Vigilanza, l'inizio delle stesse dovrà essere tempestivamente comunicato, a cura del Responsabile di funzione competente, all'Organismo di Vigilanza stesso;
- deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza il luogo in cui tutti i documenti sono custoditi ed il responsabile della trattazione cui fare riferimento;
- gli incarichi esterni, compresi i servizi di fornitura di beni e servizi, sono attribuiti a controparti di provata affidabilità. È garantita la tracciabilità dell'attività di selezione nonché dei criteri di selezione utilizzati;
- i corrispettivi riconosciuti ai Fornitori di beni e servizi sono proporzionati all'attività svolta e in linea con le tariffe di mercato o di legge, ove applicabili;
- i contratti tra Kelly Services, i Consulenti ed i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato nei successivi punti;
- il potere di intrattenere rapporti per conto della Società deve essere formalmente conferito ai Consulenti ed ai Partner con apposita previsione contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i principi, i criteri e le regole di condotta indicati nel presente Modello e nel Codice di Comportamento;

- di qualunque criticità o conflitto di interesse che sorga nell'ambito dell'attività svolta, deve essere informato con nota scritta l'Organismo di Vigilanza;
- i Consulenti ed i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e nel rispetto della specifica procedura aziendale nonché di idonei sistemi di valutazione. Le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti non selezionati mediante i suddetti criteri dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione;
- i contratti con i Consulenti e con i Partner devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi in cui si affermi di:
  - essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 231/01 e delle sue implicazioni per la Società;
  - non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01 (se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società, nel caso in cui si addingenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership);
  - impegnarsi a comunicare se, nel corso del rapporto, anche per fatti concernenti terzi, siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'ambito di procedimenti giudiziari riguardanti ipotesi di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01;
- i contratti con i Consulenti e con i Partner devono contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/01 (ad es. clausole risolutive espresse, penali ecc.);
- tutto il Personale è tenuto, oltre a rispettare tutti i principi, i criteri e le regole indicati nel presente Modello e nel Codice di Comportamento;
- nessun pagamento oltre € 1.000,00 può essere effettuato in contanti, né possono essere operati pagamenti frazionati che comportino una violazione alla L. 197/91 nonché al D. Lgs. 231/07;
- l'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato del coinvolgimento del Personale, in fatti rilevanti per l'Autorità Giudiziaria, mediante apposita comunicazione interna inviata a cura del Responsabile di funzione del soggetto coinvolto o del soggetto che ha segnalato il fatto. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata, dai Consulenti e dai Partner, nei confronti del Responsabile di funzione con cui intrattengono i rapporti, qualora gli stessi siano coinvolti in fatti rilevanti per l'Autorità Giudiziaria in cui risulti, direttamente o indirettamente, coinvolta o interessata la Società.

## **2. DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICO UFFICIALE E DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

Col presente capitolo si intende fornire dei criteri generali per l'identificazione di quei soggetti qualificati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose previste nel Decreto Legislativo citato.

### **a. Enti della Pubblica Amministrazione.**

Ente della Pubblica Amministrazione, agli effetti della legge penale, viene comunemente considerata qualsiasi persona giuridica che abbia o curi un interesse pubblico e che svolga, in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi, un'attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

Infine, si richiama l'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/01, in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, il quale definisce come Amministrazioni pubbliche tutte le Amministrazioni dello Stato.

### **b. Pubblici Ufficiali.**

Ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p., è considerato Pubblico Ufficiale, "agli effetti della legge penale", colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma definisce la nozione di "pubblica funzione amministrativa" (ma non quella "legislativa" e "giudiziaria", la cui individuazione non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà), precisando che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

### **c. Incaricati di un pubblico servizio.**

L'art. 358 c.p. definisce la categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio [...] coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore definisce la nozione di “pubblico servizio” attraverso due criteri:

- uno positivo, il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico;
- uno negativo, sottolineando la mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, propri della pubblica funzione.

Atteso quanto sopra, si ha esercizio di un pubblico servizio in caso di attività esecutiva, del tutto sussidiaria, sfornita di potere d'imperio. Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettuale, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessoria o complementarietà.

#### **d. Estensione soggettiva.**

Il decreto legislativo n. 231/2001 va, peraltro, interpretato tenendo conto anche degli impegni assunti dall'Italia a seguito della ratifica della citata Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

In particolare, l'articolo 1, comma 4, lett. a), della Convenzione, qualifica come Pubblico Ufficiale straniero, fra l'altro, chiunque eserciti una funzione pubblica per un Paese straniero.

Nello stesso senso va richiamato il disposto degli articoli 3 e 4 del Secondo Protocollo (stabilito con atto del Consiglio dell'Unione Europea a Lussemburgo, il 19 giugno 1997) della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, ratificata dall'Italia con la Legge n. 300/2001<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Tali disposizioni impegnano ciascuno Stato membro a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive a carico delle persone giuridiche in relazione a certi tipi di reato, fra cui quello di “*corruzione attiva*”, commessi a loro beneficio, che coinvolgano funzionari nazionali o comunitari e che ledano o possano ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee. Giova rilevare che, a tali fini, la nozione di “*funzionario nazionale*”, ricomprende, in generale, il “*funzionario*” o il “*pubblico ufficiale*” secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona in questione riveste detta qualifica ai fini dell'applicazione del diritto penale di tale Stato membro (in proposito: Consiglio di Stato: Adunanza della Sezione Terza dell'11 gennaio 2005 “Ministero delle attività produttive – Parere su quesito in materia di applicazione delle misure interdittive cautelari previste dagli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”).

## 2.1 IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO

Con particolare riferimento ai reati perpetrabili o agevolabili nei confronti della Pubblica Amministrazione, la presente “Parte Speciale” prevede l’espreso obbligo a carico del Personale di Kelly Services, dei Consulenti e dei Partner, di:

- fornire al proprio Personale Dipendente, ai Tirocinanti ed ai propri Collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei rapporti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione;
- verificare che l’incarico conferito a soggetti esterni di operare in rappresentanza di Kelly Services nei confronti della Pubblica Amministrazione sia assegnato in modo formale e preveda una specifica clausola che vincoli all’osservanza della normativa di cui al D. Lgs. 231/01 e delle sue implicazioni per Kelly Services.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice di Comportamento) in particolare di:

- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli cui erano destinati (a tal proposito, si veda l’art. 316-bis c.p.);
- applicare a Clienti legati alla Pubblica Amministrazione condizioni non coerenti con quelle previste per i Clienti aventi medesime caratteristiche o patrimonio (a tal proposito, si vedano gli artt. 318, 319, 319-ter, 320, 322 e 322-bis c.p.);
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte (a tal proposito, si vedano gli artt. 318, 319, 319-ter, 320, 322 e 322-bis c.p.);
- definire corrispettivi, riconoscere eventuali sconti o stralci di crediti, concedere piani di rientro senza valide ragioni economiche quali ad esempio, politiche commerciali della Società, condizioni del mercato o rapporto commerciale con il singolo cliente (a tal proposito, si vedano gli artt. 318, 319, 319-ter, 320, 322 e 322-bis c.p.);
- esibire documenti o fornire dati falsi od alterati (a tal proposito, si vedano gli artt. 640-bis e 316-ter c.p.);
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei servizi offerti/forniti (a tal proposito, si veda l’art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- porre in essere artifici o raggiri al fine di ottenere contributi, finanziamenti ovvero altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o delle Comunità Europee (a tal proposito, si vedano gli artt. 640-bis e 316-ter c.p.);
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione (a tal proposito, si vedano gli artt. 640-bis e 316-ter c.p.);

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri per finalità diverse da quelle istituzionali o di servizio (a tal proposito, si vedano gli artt. 318, 319, 319-ter, 320, 322 e 322-bis c.p.);
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalia offerta, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari, non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalia, dono, utilità o gratuita prestazione che possa apparire, comunque, connessa con il rapporto di affari con la Società o mirante ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. Eventuali donazioni sono ammesse solo per uno scopo umanitario e a seguito di apposita autorizzazione dell'Organismo di Vigilanza volta a garantire che la regalia sia rivolta solo a tale fine e comunque non sia diretta ad acquisire trattamenti di favore nell'esercizio di qualunque attività aziendale, influenzare l'indipendenza di giudizio di un soggetto pubblico o indurre taluno a tenere un comportamento che avvantaggi indebitamente la Società o il Gruppo cui appartiene (a tal proposito, si vedano gli artt. 318, 319, 319-ter, 320, 322 e 322-bis c.p.);
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale (a tal proposito, si vedano gli artt. 318, 319, 319-ter, 320, 322 e 322-bis c.p.);
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi (a tal proposito, si vedano gli artt. 318, 319, 319-ter, 320, 322 e 322-bis c.p.);
- promettere di fornire o fornire impropriamente beni, servizi o altre utilità (a tal proposito, si vedano gli artt. 318, 319, 319-ter, 320, 322 e 322-bis c.p.);
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto (a tal proposito, si vedano gli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322 e 322-bis c.p.);
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività, ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato ecc. (a tal proposito, si vedano gli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322 e 322-bis c.p.);
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'Azienda (a tal proposito, si veda l'art. 640-ter c.p.);
- porre in essere, istigare, favorire o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle normativamente considerate.

In caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti del Personale, sono da adottare i seguenti comportamenti:

- non dare seguito alla richiesta;
- fornire informativa tempestiva al proprio superiore;
- attivare formale informativa, da parte del superiore, verso l'Organismo di Vigilanza.

Kelly Services è associata ad Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie del Lavoro), che a sua volta, aderisce a Confindustria.

Il sistema dei controlli è perfezionato da Kelly Services sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali.

In tale contesto, il sistema, con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati, prevede l'elaborazione di:

- principi generali di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo specifici.



## 2.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Come già evidenziato, l'individuazione del profilo di rischio rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 ha preso il via dall'identificazione delle attività sensibili nel cui ambito è possibile la commissione dei reati mediante idonea risk analysis.

L'analisi dei processi aziendali di Kelly Services, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto".

Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

- 1) **Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici:** in particolare, per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di Kelly Services, assume rilevanza la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto la somministrazione di lavoratori. Attualmente risulta in corso una somministrazione di lavoratori al Comune di Crevoladossola e al Comune di Nervesa Della Battaglia. In futuro, Kelly Services potrebbe concludere accordi in tal senso anche con altre Pubbliche Amministrazioni. Al riguardo può, fra l'altro, assumere rilevanza la:
  - negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni di concessione con la Pubblica Amministrazione mediante procedure negoziate (affidamento o trattativa privata);
  - negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni di concessione con la Pubblica Amministrazione ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
  - presentazione di un'offerta tecnica ed economica o partecipazione a bandi di gara pubblica.
  
- 2) **Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali:** in particolare, si evidenzia il provvedimento di autorizzazione mediante il quale lo Stato abilita le "agenzie per il lavoro" allo svolgimento delle attività di "somministrazione di lavoro", "intermediazione", "ricerca e selezione del personale", "supporto alla ricollocazione professionale", il tutto come meglio descritto all'art. 2 D. Lgs. n. 276/2003. Al riguardo, Kelly Services ha già ottenuto l'autorizzazione a tempo indeterminato ex art. 4 D. Lgs. n. 276/2003 in data 26.11.2004, protocollo n. 1098-SG, ed è iscritta all'albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro dal 26.11.2004. Pertanto, nel caso di specie, assume

rilevanza la verifica del corretto andamento dell'attività svolta cui l'art. 4, commi 2 e 5, D. Lgs. n. 276/2003 subordina l'autorizzazione a tempo indeterminato e, di conseguenza, devono essere prese in considerazione:

- le comunicazioni e le informazioni rese da Kelly Services all'autorità concedente, anche su richiesta della stessa ai sensi dell'art. 4, comma 4, D. Lgs. n. 276/2003;
- le verifiche della Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione di cui all'art. 7 D.M. 23 dicembre 2003 ("sospensione e revoca della autorizzazione"), anche con riferimento all'art. 12 D. Lgs. n. 276/2003 ("fondi per la formazione e l'integrazione del reddito").

**3) Gestione dei rapporti con i fondi:** in particolare, si tratta dei rapporti con:

- "Forma.Temp" (fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato), ente bilaterale costituito sotto forma di libera associazione senza fini di lucro tra l'associazione di rappresentanza delle Agenzie per il lavoro (ASSOLAVORO), le organizzazioni sindacali dei lavoratori somministrati (ALAI-CISL, NIDIL-CGIL, CPO-UIL) nonché le tre Confederazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL);
- "Fondimpresa" (fondo interprofessionale che sovrintende ad un efficace uso delle risorse dedicate, per legge, alla formazione).

**4) Gestione degli adempimenti richiesti dall'Amministrazione Finanziaria (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta):** si tratta delle attività di predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali (es. Modello Unico, Modello 770).

**5) Gestione di adempimenti a fronte di aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/08):** si tratta dei rapporti con gli Enti competenti della Pubblica Amministrazione relativi alla gestione degli aspetti di sicurezza e igiene sul lavoro secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

**6) Gestione di adempimenti a fronte della produzione di rifiuti soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici:** si tratta delle attività di gestione degli adempimenti relativi al corretto smaltimento dei materiali informatici.

**7) Adempimento degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali ex art. 25 D. Lgs. n. 276/2003, con possibilità di godere di sgravi contributivi nei limiti di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, L. 223/1991:** si tratta delle attività di gestione degli adempimenti concernenti il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale del Personale e della gestione delle assunzioni tramite contratto di reinserimento.

- 8) **Gestione degli adempimenti relativi alle assunzioni agevolate e all'assunzione di Personale appartenente a categorie protette:** si tratta delle attività di gestione degli adempimenti concernenti l'assunzione ed il trattamento previdenziale di Personale appartenente a categorie protette e la gestione delle assunzioni agevolate (es. apprendistato formativo).
- 9) **Gestione delle attività di acquisizione e/o amministrazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da soggetti pubblici:** si tratta delle attività finalizzate all'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti concesse da soggetti pubblici e alle attività di rendicontazione delle spese sostenute (es. in materia di formazione del Personale ecc.).
- 10) **Gestione di rapporti con componenti o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate da Pubblici Ufficiali o da incaricati di pubblico servizio:** si tratta delle attività connesse alla gestione delle ispezioni da parte di componenti o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione.
- 11) **Gestione pre-contenzioso, contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali:** si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società (aventi ad oggetto, ad esempio, rapporti di lavoro, l'accertamento di imposte, tasse e tributi) nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni.
- 12) **Gestione delle transazioni finanziarie:** si tratta di attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie, nonché di gestione delle attività di monitoraggio/recupero crediti scaduti.
- 13) **Assunzione del Personale:** si tratta delle attività di assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività aziendali, nonché della loro gestione (es. sistema premiante).
- 14) **Acquisto di beni, servizi non professionali o consulenziali:** si tratta delle attività di acquisto di beni e servizi (ad esclusione dei servizi di consulenza o prestazioni professionali), funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale.
- 15) **Consulenze e prestazioni professionali:** si tratta delle attività di selezione dei Consulenti e dei Professionisti, nonché della gestione dei relativi rapporti (es. certificazione delle prestazioni, ecc).

## 2.3 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Gli standard di controllo sono fondati sui seguenti principi generali:

- segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- norme: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure): gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui:
  - ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
  - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
  - in ogni caso, sia disciplinata, in dettaglio, la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Infine, nell'ambito delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un adeguato e differenziato programma di formazione-informazione periodica del Personale, in ordine alle fattispecie di reato analizzate nel presente capitolo;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, per verificare il rispetto delle procedure, in particolare di quelle riguardanti o nell'ambito delle quali risultano rilevanti i rapporti con componenti o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure.

## 2.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio dovrà essere disposto l'utilizzo di clausole contrattuali che prevedano:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di Kelly Services, la normativa di cui al D. Lgs. 231/01;
- la dichiarazione, da parte dei fornitori, di non essere in conflitto di interesse con soggetti pubblici per i quali devono supportare la Società e/o la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà attribuita a Kelly Services di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

Qui di seguito verranno elencate le attività sensibili in parte affidate a soggetti terzi:

- 1) **Gestione degli adempimenti richiesti dall'Amministrazione Finanziaria (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta):** si tratta delle attività di predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali (es. Modello Unico, Modello 770).
- 2) **Gestione di adempimenti a fronte di aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/08):** si tratta dei rapporti con gli Enti competenti della Pubblica Amministrazione relativi alla gestione degli aspetti di sicurezza e igiene sul lavoro secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

## 2.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

I principi generali di controllo precedente individuati, prevedono la formazione di protocolli di controllo specifici che stabiliscano:

- che tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto Societario, del Codice di Comportamento e del Modello nel suo complesso;
- che siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- che per tutte le operazioni:
  - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
  - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti;
  - siano sempre formalizzati e documentabili i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
  - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti - sistema delle deleghe e procure – che rende disponibili per la consultazione all'interno della intranet aziendale;
  - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale siano congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
  - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalle procedure aziendali;
  - l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
  - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione ed all'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti sopra elencati, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti, oltre ai principi generali sopra esposti e alle regole ed ai principi già contenuti nella "Parte Generale" del presente Modello.

Le regole, qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Kelly Services in territorio italiano, sia all'estero:

- la stipulazione di contratti con soggetti pubblici da parte di Kelly Services, a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattativa privata ecc.) deve essere condotta in conformità ai principi, ai criteri ed alle disposizioni dettate dalle procedure aziendali;
- deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza il luogo in cui tutti i documenti sono custoditi ed il responsabile della trattazione cui fare riferimento;
- il potere di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di Kelly Services deve essere formalmente conferito ai Consulenti ed ai Partner con apposita previsione contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i principi, i criteri e le regole indicati nel presente Modello e nel Codice di Comportamento;
- di qualunque criticità o conflitto di interesse che sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione, deve essere informato con nota scritta l'Organismo di Vigilanza;
- le dichiarazioni rese ad Organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- i soggetti a ciò espressamente delegati, devono partecipare alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative o comunque svolte da una Pubblica Autorità. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna inviata a cura del Responsabile di funzione di volta in volta interessato. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati da parte dell'Organismo di Vigilanza i relativi verbali;
- in previsione o nel corso di una indagine o di una ispezione da parte delle Amministrazioni Pubbliche competenti è vietato distruggere o alterare documentazione o quant'altro utile all'indagine o fornire dichiarazioni mendaci. Tutto il Personale coinvolto è altresì tenuto ad astenersi da condotte che possano illecitamente influenzare i comportamenti dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

---

### 3. REATI SOCIETARI.

I reati riguardanti le Società sono disciplinati dal Codice Civile (così detti Reati Societari in senso proprio).

L'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa della persona giuridica con riferimento alla maggior parte dei reati societari.

Nel novero di detti reati, è ravvisabile l'interesse del Legislatore finalizzato ad assicurare la trasparenza nella gestione societaria, la corretta tenuta dei documenti contabili, la corretta informazione ai terzi e al mercato in generale, a tutelare il capitale sociale, il patrimonio sociale, il regolare funzionamento della Società, il corretto funzionamento del mercato, le funzioni di controllo.

Atteso quanto sopra, di seguito verranno riepilogate le fattispecie previste, affinché chi è chiamato a vigilare sull'efficacia e l'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza) e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione dei rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, talune delle fattispecie hanno una configurabilità teorica, da ricollegarsi essenzialmente alla realtà operativa del momento.



### 3.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Con particolare riferimento ai “reati societari”, la presente “Parte Speciale” prevede l’espreso obbligo, a carico del Personale di Kelly Services, dei Consulenti e dei Partner, di:

- tenere comportamenti corretti, trasparenti e collaborativi, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell’acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla Legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza tutte le eventuali richieste di variazione quantitativa dei dati, rispetto alle procedure correnti;
- rispettare i principi contabili e segnalare, tempestivamente, all’Organismo di Vigilanza eventuali ingiustificate modifiche agli stessi;
- rispettare i criteri di ragionevolezza e prudenza nella valutazione di elementi economico patrimoniali e nella connessa registrazione, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (a tal proposito, si vedano gli artt. 2621 e 2622 c.c.);
- omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (a tal proposito, si vedano gli artt. 2621 e 2622 c.c.);
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o ostacolino, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale (a tal proposito, si veda l’art. 2625 c.c.);
- restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale (a tal proposito, si veda l’art. 2626 c.c.);
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva (a tal proposito, si veda l’art. 2627 c.c.);

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o della Società controllante fuori dai casi previsti dalla Legge, con lesione all'integrità del capitale sociale (a tal proposito, si veda l'art. 2628 c.c.);
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno (a tal proposito, si veda l'art. 2629 c.c.);
- procedere a formazione od aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale (a tal proposito, si veda l'art. 2632 c.c.);
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare (a tal proposito, si veda l'art. 2636 c.c.).

Kelly Services è associata ad Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie del Lavoro), che a sua volta, aderisce a Confindustria.

Il sistema dei controlli è perfezionato da Kelly Services sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali.

In tale contesto, il sistema, con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati, prevede l'elaborazione di:

- principi generali di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo specifici.

### 3.2 LE IPOTESI RESIDUALI

Nelle pagine che precedono, sono stati analizzati i “reati societari” in relazione ai quali si è ritenuta “non residuale” la manifestazione.

Di seguito, verranno sinteticamente riepilogate le restanti ipotesi sin qui non sviluppate affinché chi è chiamato a vigilare sull’effettività del Modello (cioè l’Organismo di Vigilanza), e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione degli ulteriori rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, talune fattispecie hanno una configurabilità teorica, da ricollegarsi essenzialmente alla realtà operativa del momento:

- **omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 – bis c.c.).**

Tale ipotesi di reato si configura allorché l’Amministratore o il componente del Consiglio di Gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell’Unione Europea non dia notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società e da tale omissione siano derivati danni alla Società o a terzi;

- **indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i Soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, con ciò cagionando un danno ai creditori;

- **aggiotaggio (art. 2637 c.c.).**

Il reato si perfeziona allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari;

- **ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla Legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (ad es. comunicazioni alla Consob di false informazioni in ordine all'esistenza ed al reale ammontare della liquidità);

- **abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis del D. Lgs. 58/98).**

Il reato si perfeziona allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, in possesso di informazioni privilegiate acquisite in ragione del proprio incarico, le comunichi ad altri, al di fuori della funzione, ovvero acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime, oppure, sulla base di queste, raccomandi o induca altri al compimento di taluna delle operazioni di cui sopra.

Per strumenti finanziari si intendono gli strumenti ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea (art. 180 del D. Lgs. 58/1998 – T.U.F.).

Per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli stessi;

- **manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter del D. Lgs. 58/98).**

Il reato si perfeziona allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

La fattispecie contemplata dall'articolo in esame si differenzia da quella contemplata dall'art. 2637 c.c. (aggiotaggio), in quanto quest'ultima si riferisce a comportamenti mirati a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati e per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

### 3.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Kelly Services presenta la forma societaria della S.p.A., con un sistema amministrativo tradizionale.

Come già evidenziato, l'individuazione del profilo di rischio rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 ha preso il via dall'identificazione delle attività sensibili nel cui ambito è possibile la commissione dei reati mediante idonea risk analysis.

L'analisi dei processi aziendali di Kelly Services, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto".

Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

- 1) **Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere:** si tratta di tutte le attività finalizzate alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico e consolidato di Kelly Services, dei report economico-finanziari infrannuali, di altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché di rilascio di attestazioni richieste dalla legge.
- 2) **Tenuta della contabilità:** si tratta di tutte le attività relative alla corretta tenuta delle scritture contabili, nonché di alla corretta predisposizione di tutti i report da inoltrare alla Capogruppo Statunitense redatti secondo gli US GAAP.
- 3) **Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di revisione:** si tratta dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di revisione, finalizzati alla raccolta o fornitura di informazioni e alle attività di verifica da questi esercitati ex-lege.
- 4) **Gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale:** si tratta della gestione delle operazioni effettuate sul capitale sociale sia di natura ordinaria, quali ad esempio ripartizioni degli utili e delle riserve, che di natura straordinaria quali ad esempio acquisizioni e fusioni.
- 5) **Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (es. Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale):** si tratta di attività di predisposizione dei documenti necessari per consentire al

---

Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei Soci di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione (es.: calendario incontri, convocazione incontri, verbali degli incontri per quanto concerne il C.d.A. e l'assemblea dei Soci).

- 6) Conservazione della documentazione inerente l'attività societaria:** si tratta di tutte le attività finalizzate alla corretta gestione ed archiviazione della documentazione inerente l'attività societarie al fine di consentire il corretto esercizio dell'attività di controllo o di revisione previste dalla legge.

### 3.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- norme: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure): gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui:
  - ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
  - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
  - in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Infine, nell'ambito delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un adeguato e differenziato programma di formazione-informazione periodica del Personale, sulle regole di *Corporate Governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- assicurare, se del caso, la partecipazione dell'Organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari mediante apposito invito;
- formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

### **3.5 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI**

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio dovrà essere disposto l'utilizzo di clausole contrattuali che prevedano:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di Kelly Services, la normativa di cui al D. Lgs. 231/01;
- la dichiarazione, da parte dei fornitori, di non essere in conflitto di interesse con soggetti pubblici per i quali devono supportare la Società e/o la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà ad Kelly Services di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

L'attività sensibili affidata, in parte, a soggetti terzi consiste nella predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere: si tratta di tutte le attività finalizzate alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico e consolidato di Kelly Services, dei report economico-finanziari infrannuali, di altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché di rilascio di attestazioni richieste dalla legge.



### 3.6 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

Gli *standard* di controllo generali riportati al punto precedente prevedono la formazione di protocolli/procedure di controllo specifici che stabiliscano:

- che tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto Societario, del Codice di Comportamento e del Modello nel suo complesso;
- che siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- che per tutte le operazioni:
  - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
  - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti;
  - siano sempre formalizzati e documentabili i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
  - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti - sistema delle deleghe e procure – che rende disponibili per la consultazione nella rete aziendale;
  - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale siano congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
  - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure;
  - l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
  - sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
  - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione ed all'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti sopra elencati, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti, oltre ai principi generali sopra esposti ed alle regole ed ai principi già contenuti nella "Parte Generale" del presente Modello.

Le regole, qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Kelly Services in territorio italiano, sia all'estero:

- i documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali esistenti che, al riguardo:
  - determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
  - garantiscono la rispondenza al vero dei fatti materiali esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai Soci, ai creditori o al pubblico, ancorché oggetto di valutazioni, in modo da non indurre in errore coloro i quali hanno interesse a conoscere la reale situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
  - prevedono criteri e modalità per la trasmissione dei dati necessari per la redazione del Bilancio Consolidato da parte della Capogruppo;
- i soggetti a ciò espressamente delegati devono partecipare alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative o comunque svolte da una Pubblica Autorità. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna inviata a cura del Responsabile di funzione di volta in volta interessato. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati da parte dell'Organismo di Vigilanza i relativi verbali;
- in previsione o nel corso di una indagine o di una ispezione da parte delle Amministrazioni Pubbliche competenti è vietato distruggere o alterare documentazione o quant'altro utile all'indagine o fornire dichiarazioni mendaci. Tutto il Personale coinvolto è altresì tenuto ad astenersi da condotte che possano illecitamente influenzare i comportamenti dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
- nei rapporti tra Kelly Services e la Società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:
  - rispetto della procedura di Gruppo che regola le fasi di valutazione e selezione della Società di revisione contabile e fiscale;
  - gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possono essere attribuiti alla Società di revisione, o alle Società o entità professionali facenti parte del medesimo network della Società di revisione, solo previa autorizzazione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione;
- le attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci o agli Organi Societari non devono essere impedito od ostacolate mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici;
- ogni richiesta di informazioni, di dati o di accesso a documentazione interna, presentata da uno o più Soci, nel rispetto delle norme di legge, sarà presentata al Finance & Administration Director, che autorizzerà l'invio della documentazione richiesta;
- i conferimenti non devono essere restituiti ai Soci al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- gli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva e le riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite, non devono essere ripartiti;
- la maggioranza in Assemblea non dovrà essere determinata con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire, per sé e/o per gli altri, un ingiusto profitto;
- tutte le operazioni sul capitale sociale di Kelly Services nonché la costituzione di Società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della Legge, delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali e di Gruppo esistenti;
- le proposte di delibera, relative alle seguenti operazioni, predisposte e sottoscritte dal Country General Manager e/o dal Finance & Administration Director, sono adeguatamente motivate, in particolare per quanto concerne quanto segue:
  - dall'operazione di acquisto o sottoscrizioni di azioni proprie o di controllate non deriva una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
  - dall'operazione di riduzione del capitale sociale o da operazioni di fusione non deriva un danno per i creditori;
  - l'operazione di aumento del capitale sociale non avviene mediante attribuzione di azioni per somme inferiori al loro valore nominale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni, mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti, ovvero, in caso di trasformazione, mediante sopravvalutazione del patrimonio della società;
- le richieste provenienti dalle Autorità di Vigilanza sono sempre ricevute dal Finance & Administration Director e da questa inviate tempestivamente al Responsabile di funzione di volta in volta competente per materia.

#### 4. I REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006).

Nel presente capitolo verranno analizzate le fattispecie di reato divenute rilevanti ex D. Lgs. 231/01, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite, contro il crimine organizzato transnazionale<sup>3</sup>", così come modificata dal Decreto Legislativo di recepimento della III direttiva antiriciclaggio n. 231/07, approvato in data 21 novembre 2007.

Si considera reato transnazionale il reato nel quale sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Atteso quanto sopra, di seguito verranno riepilogate le fattispecie previste, affinché chi è chiamato a vigilare sull'efficacia e l'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza) e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione degli ulteriori rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, talune delle fattispecie hanno una configurabilità teorica, da ricollegarsi essenzialmente alla realtà operativa del momento.

---

<sup>3</sup> Le stesse, peraltro, assumono rilevanza ove abbiano una manifestazione "transnazionale", con ciò intendendo (art. 3 L. n. 146/2006) il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato, ovvero:

- sia commesso in uno Stato, ma la parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

#### 4.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO

Con particolare riferimento ai “reati transnazionali”, è fatto divieto, in particolare, di:

- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- promettere di fornire o fornire impropriamente beni, servizi o altre utilità;
- aiutare chiunque ad eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa (a tal proposito, si veda l’art. 378 c.p.);
- compiere atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato italiano o in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (a tal proposito, si veda l’art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/98);
- porre in essere, istigare, favorire o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle normativamente considerate.

Kelly Services è associata ad Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie del Lavoro), che a sua volta, aderisce a Confindustria.

Il sistema dei controlli è perfezionato da Kelly Services sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali.

In tale contesto, il sistema, con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati, prevede:

- principi generali di controllo;
- standard di controllo specifici.

## 4.2 LE IPOTESI RESIDUALI

Nelle pagine che precedono sono state analizzate le fattispecie di reato divenute rilevanti ex D. Lgs. 231/01, a seguito dell'entrata in vigore, in data 16 marzo 2006, della Legge n. 146, in relazione ai quali si è ritenuta "non residuale" la manifestazione.

Di seguito, verrà sinteticamente riepilogata l'ipotesi sin qui non sviluppata affinché chi è chiamato a vigilare sull'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza) e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione degli ulteriori rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, la fattispecie di seguito specificata ha una configurabilità teorica e, sulla base delle evidenze documentali acquisite, di fatto di improbabile manifestazione:

- **associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/73).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo promuova, costituisca, diriga, organizzi o finanzi un'associazione, di tre o più persone, allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

### 4.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di Kelly Services, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto".

Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

- 1) **Acquisto di beni, servizi non professionali o consulenziali:** si tratta delle attività di acquisto di beni e servizi (ad esclusione dei servizi di consulenza o prestazioni professionali), funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale.
- 2) **Attività infragruppo:** si tratta delle attività poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra la Società italiana e le altre società appartenenti al Gruppo, ma con sedi in altri Paesi.
- 3) **Vendita di servizi:** si tratta delle gestione delle attività inerenti:
  - la somministrazione di Personale;
  - l'espletamento del servizio di Ricerca e selezione.
- 4) **Assunzione del Personale:** si tratta delle attività di assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività aziendali, nonché della loro gestione (es. sistema premiante).

#### 4.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- norme: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure): gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui:
  - ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
  - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
  - in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Infine, nell'ambito delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un adeguato e differenziato programma di formazione-informazione periodica del Personale, in ordine alle fattispecie di reato analizzate nel presente capitolo;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, per verificare il rispetto delle procedure;
- formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure.



#### 4.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione dei divieti sopra elencati, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti, oltre ai principi generali sopra esposti ed alle regole ed ai principi già contenuti nella "Parte Generale" del presente Modello.

Le regole, qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Kelly Services in territorio italiano, sia all'estero:

- le attività di investigazione svolte dall'Autorità Giudiziaria non devono essere impedito od ostacolate mediante occultamento di informazioni utili od altri idonei artifici;
- l'attività di reclutamento dei lavoratori deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e deve essere guidata da criteri oggettivi, prevedendo il coinvolgimento, oltre che delle funzioni aziendali incaricate, anche del Responsabile della funzione cui è destinato ad essere inserito il candidato, al fine di valutarne la adeguatezza tecnico-professionale.

---

## **5. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Di seguito verranno riepilogate le fattispecie previste, affinché chi è chiamato a vigilare sull'efficacia e l'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza) e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione dei rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, talune delle fattispecie hanno una configurabilità teorica, da ricollegarsi essenzialmente alla realtà operativa del momento.

## 5.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO

Con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame, la presente “Parte Speciale” prevede l’espreso divieto, a carico del Personale di Kelly Services, dei Consulenti e dei Partner, di:

- promuovere, costituire od organizzare associazioni, allo scopo di commettere delitti (a tal proposito, si vedano l’art. 416 e 416-bis c.p.);
- indurre, con violenza o minaccia o con l’offerta o promessa di denaro o di altra utilità, chiunque sia chiamato davanti all’Autorità Giudiziaria, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, utilizzabili in un procedimento penale (a tal proposito, si veda l’art. 377-bis c.p.);
- promettere voti in cambio di erogazioni in denaro (a tal proposito, si veda l’art. 416-ter c.p.).

Kelly Services è associata ad Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie del Lavoro), che a sua volta, aderisce a Confindustria.

Il sistema dei controlli è perfezionato da Kelly Services sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali.

In tale contesto, il sistema, con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati, prevede:

- principi generali di controllo;
- standard di controllo specifici.

## 5.2 LE IPOTESI RESIDUALI

Nelle pagine che precedono è stata spostata l'attenzione sulle altre ipotesi di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, in relazione alle quali si è ritenuta "non residuale" la manifestazione.

Di seguito, verranno sinteticamente riepilogate le ipotesi sin qui non sviluppate affinché chi è chiamato a vigilare sull'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza) e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione degli ulteriori rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, talune fattispecie hanno una configurabilità teorica, e sulla base delle evidenze documentali acquisite, di fatto di improbabile manifestazione:

### a. delitti di criminalità organizzata:

- **illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a, n. 5, c.p.p.).**

Il reato si configurano allorché un membro del Personale o un rappresentante della Società o del Gruppo, illegalmente fabbricano, introducano nello Stato, mettano in vendita, cedano, detengano o portino in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali si escluda, in relazione alle ispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona;

- **associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/90).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo promuova, costituisca, organizzi o finanzi un'associazione di tre o più persone, allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o

---

spedire in transito, importare, esportare, acquistare, ricevere a qualsiasi titolo, detenere o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope;

**b. delitti contro il patrimonio:**

- **sequestro di persona a scopi di estorsione (art. 630 c.p.).**

Il reato si configura allorché il Personale o un rappresentante della Società o del Gruppo, sequestri una persona allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della sua liberazione.

### 5.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali di Kelly Services, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto".

Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

- 1) **Acquisto di beni, servizi non professionali o consulenziali:** si tratta delle attività di acquisto di beni e servizi (ad esclusione dei servizi di consulenza o prestazioni professionali), funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale.
- 2) **Consulenze e prestazioni professionali:** si tratta delle attività di selezione dei consulenti e dei professionisti, nonché della gestione dei relativi rapporti (es. certificazione delle prestazioni, ecc).
- 3) **Vendita di servizi:** si tratta delle gestione delle attività inerenti:
  - la somministrazione di Personale;
  - l'espletamento del servizio di Ricerca e selezione.
- 4) **Gestione delle transazioni finanziarie:** si tratta di attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie, nonché di gestione delle attività di monitoraggio/recupero crediti scaduti, ivi inclusa la finanza agevolata.
- 5) **Gestione degli adempimenti richiesti dall'Amministrazione Finanziaria (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta):** si tratta delle attività di predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali (es. Modello Unico, Modello 770).
- 6) **Gestione di adempimenti a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/ elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici:** si tratta delle

---

attività di gestione degli adempimenti a fronte della produzione (o ritrovamento) di rifiuti solidi in relazione allo smaltimento dei materiali informatici.

- 7) **Assunzione del Personale:** si tratta delle attività di assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività aziendali.
- 8) **Spese di rappresentanza, omaggi e regalie:** l'attività si riferisce al sostenimento di spese per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi, con lo scopo di offrire un'immagine positiva della Società e dell'attività. Alle attività necessarie alla distribuzione gratuita di beni e servizi (indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nell'attività propria dell'impresa) a Clienti, Fornitori, forza vendita e soggetti estranei all'impresa, con l'obiettivo di sviluppare l'attività commerciale aziendale, stimolando direttamente la domanda o promuovendola indirettamente.

## 5.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- norme: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure): gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui:
  - ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
  - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
  - in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Infine, nell'ambito delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un adeguato e differenziato programma di formazione-informazione periodica del Personale, in ordine alle fattispecie di reato analizzate nel presente capitolo;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, per verificare il rispetto delle procedure, in particolare di quelle riguardanti o nell'ambito delle quali risultano rilevanti le movimentazioni dei flussi finanziari;
- formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure aventi ad oggetto, in particolare, la gestione dei flussi finanziari.



## 5.5 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio dovrà essere disposto l'utilizzo di clausole contrattuali che prevedano:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di Kelly Services, i principi contenuti nel Codice di Comportamento e i protocolli di controllo specifici del Modello di Kelly Services;
- la dichiarazione, da parte dei fornitori, di non essere in conflitto di interesse con soggetti pubblici per i quali devono supportare la Società e/o la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà ad Kelly Services di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

Le attività sensibili affidate, in parte, a soggetti terzi riguardano la gestione degli adempimenti richiesti dall'Amministrazione Finanziaria (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta): si tratta delle attività di predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali (es. Modello Unico, Modello 770).

## 5.6 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

In particolare, gli *standard* di controllo generali riportati al punto precedente prevedono la formazione di protocolli di controllo specifici che stabiliscano:

- che tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto Societario, del Codice di Comportamento e del Modello nel suo complesso;
- che siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- che per tutte le operazioni:
  - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
  - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti;
  - siano sempre formalizzati e documentabili i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
  - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti - sistema delle deleghe e procure – che rende disponibili per la consultazione nella intranet aziendale;
  - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale siano congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
  - non vi siano identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
  - l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
  - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti sopra elencati, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti, oltre ai principi generali sopra esposti ed alle regole ed ai principi già contenuti nella "Parte Generale" del presente Modello.

Le regole, qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Kelly Services in territorio italiano, sia all'estero:

- tutte le iniziative ed i contatti con Organizzazioni o Associazioni, di qualsiasi natura, dovranno essere approvate e gestite nel rispetto delle procedure aziendali che saranno appositamente istituite;
- si dovrà dare tempestivamente informativa all'Organismo di Vigilanza in caso di attentato ai beni aziendali o di minacce oppure qualora si acquisiscano fatti o elementi da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività di impresa (a tal proposito si vedano gli artt. 416, 416-bis e 416-ter c.p.);
- dovrà essere svolta una periodica ricognizione in ordine al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o al pericolo di inconsapevoli contatti con ambienti collegati o vicini alla stessa nell'ambito dell'attività d'impresa. A tal fine Kelly Services svolgerà un'analisi preventiva e continua del territorio e del contesto in cui opera, finalizzata ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l'attività di impresa;
- le procedure aziendali devono prevedere un preventiva valutazione di affidabilità dei diversi soggetti con cui Kelly Services entri in rapporto, al fine di evitare il rischio di inconsapevoli infiltrazioni criminali;
- le assunzioni di nuovo personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e nel rispetto dei seguenti criteri:
  - professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni che dovranno essere svolte;
  - uguaglianza di trattamento di tutti i candidati;
  - verifica in ordine al rischio di contiguità con ambienti della criminalità organizzata;
- il Personale dovrà comunicare tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza, il coinvolgimento in procedimenti penali o di misure di prevenzione per reati di criminalità organizzata;
- le procedure di selezione dei Fornitori devono garantire il rispetto dei seguenti principi:
  - trasparenza delle procedure di selezione;
  - pari opportunità di accesso;
  - professionalità;
  - economicità;
  - verifica in ordine al rischio di contiguità con ambienti della criminalità organizzata;
- non dovranno essere esercitate illecite pressioni allo scopo di indurre il Personale, i Consulenti, i Partner o chiunque a rilasciare dichiarazioni mendaci.

## 6. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Legge 3 agosto 2007 n.123 ha aggiunto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *septies*, successivamente sostituito dall'art. 300 D. Lgs. 81/2008. L'art. 25 *septies* D. Lgs. n. 231/2001 aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La finalità perseguita è quella di introdurre una maggior tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi in modo da ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Di seguito verranno riepilogate le fattispecie previste, affinché chi è chiamato a vigilare sull'efficacia e l'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza) e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione dei rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

## 6.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO

Con riferimento alle ipotesi di reato, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, fin qui non esaminate, la presente “Parte Speciale” prevede l’espresso obbligo a carico del Personale di Kelly Services, dei Consulenti e dei Partner, di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla selezione, assunzione e gestione del Personale;
- osservare scrupolosamente la normativa in tema di prevenzione degli infortuni e di tutela dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro, sviluppando ed assicurando un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, tanto nella sede di Kelly Services, quanto nelle unità locali;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione del Personale;
- definire gli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l’identificazione continua dei rischi;
- definire un adeguato livello di informazione/formazione del Personale e dei Fornitori/Appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo adottate;
- definire ed aggiornare (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) le procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l’altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio/pericolo quali “quasi incidenti”;
- garantire l’idoneità delle risorse umane, in termini di numero, qualifiche professionali e formazione, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture aziendali e degli strumenti, impianti e macchinari presenti finalizzata al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- garantire la conformità alla normativa in materia di sicurezza delle strutture aziendali e dei luoghi di lavoro, intendendosi così ricompresi i siti ove sono gestite le attività; tale attività potrà essere adempiuta anche attraverso verifiche periodiche e ad hoc indirizzate ad accertare la conformità delle strutture ai requisiti richiesti.

Con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame, la presente “Parte Speciale” prevede l’espresso divieto, a carico del Personale di Kelly Services, dei Consulenti e dei Partner, di gestire l’attività lavorativa in violazione delle procedure aziendali o delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (a tal proposito, si vedono gli art. 589 e 590, comma 3, del c.p.).

---

Kelly Services è associata ad Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie del Lavoro), che a sua volta, aderisce a Confindustria.

Il sistema dei controlli è perfezionato da Kelly Services sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali.

In tale contesto, il sistema, con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati, prevede:

- principi generali di controllo;
- standard di controllo specifici.

## 6.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività “sensibili” riferite ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono potenzialmente presenti in ogni ambito ed attività aziendale.

Nel caso specifico di Kelly Services, tali attività sono ravvisabili sia nella sede, sia nelle varie unità locali e i relativi reati potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui si verifichi una violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L’analisi dei processi aziendali di Kelly Services, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati “strumentali” alla commissione dei reati c.d. “presupposto”.

Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

- 1) **Pianificazione:** si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
- 2) **Attuazione e funzionamento:** si tratta delle attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze. In particolare:
  - individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
  - attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
  - rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
  - gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.
- 3) **Controllo e azioni correttive:** si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici o delle attività di sorveglianza.

- 4) **Riesame della direzione:** si tratta delle attività di riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.



### 6.3 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- norme: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure): gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui:
  - ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
  - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
  - in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Infine, nell'ambito delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un adeguato e differenziato programma di formazione-informazione periodica del Personale, in ordine alle fattispecie di reato analizzate nel presente capitolo;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, per verificare il rispetto delle procedure in particolare di quelle in materia di sicurezza sul lavoro;
- formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure aventi ad oggetto, in particolare, la sicurezza sul lavoro.

#### 6.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio dovrà essere disposto l'utilizzo di clausole contrattuali che prevedano:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di Kelly Services, i principi contenuti nel Codice di Comportamento e i protocolli di controllo specifici del Modello di Kelly Services;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà a Kelly Services di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

Qui di seguito verranno elencate le attività sensibili affidate, in parte, a soggetti terzi:

- 1) **Pianificazione:** si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
- 2) **Attuazione e funzionamento:** si tratta delle attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze. In particolare:
  - individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
  - attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
  - rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
  - gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.
- 3) **Controllo e azioni correttive:** si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici o delle attività di sorveglianza.

- 4) **Riesame della direzione:** si tratta delle attività di riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

## 6.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

In particolare, gli *standard* di controllo generali riportati al punto precedente prevedono la formazione di protocolli di controllo specifici che stabiliscano:

- che tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto Societario, del Codice di Comportamento e del Modello nel suo complesso;
- che siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- la scrupolosa osservanza della normativa in tema di prevenzione degli infortuni e di tutela dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, sviluppando ed assicurando un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, tanto nella sede di Kelly Services, quanto nelle unità locali;
- la diffusione, in tutte le strutture della Società, della politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro, promuovendo l'informazione e la formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure di prevenzione e protezione, procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione;
- che qualora nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro la Società affidi incarichi a soggetti terzi, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs, n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- che qualora siano affidati incarichi a consulenti, occorre che la relativa scelta sia effettuata nel rispetto di criteri di capacità e professionalità qualificata che siano documentabili ed obiettivi;
- che in occasione di accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Personale dovrà adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti dei soggetti che svolgono il controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.).

Inoltre, tutto il Personale è tenuto a:

- osservare le disposizioni di legge e le istruzioni impartite in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- utilizzare correttamente le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al RSPP, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le regole, qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Kelly Services in territorio italiano, sia all'estero:

- nella gestione del Personale è fatto divieto di esigere prestazioni lavorative che possano configurare violazioni di quanto previsto nel CCNL di categoria o che, comunque, configurino illecite ipotesi di sfruttamento del lavoro;
- le attività lavorative dovranno svolgersi nel rispetto di quanto prescritto nella normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

---

## **7. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

Il D. Lgs. n. 231/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 octies che aggiunge i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita all'elenco degli illeciti presupposto.

Di seguito verranno riepilogate le fattispecie previste, affinché chi è chiamato a vigilare sull'efficacia e l'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza) e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione dei rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

## 7.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO

Con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame, la presente “Parte Speciale” prevede l’espreso divieto, a carico del Personale di Kelly Services, dei Consulenti e dei Partner, di:

- acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o intromettersi in tali attività (a tal proposito si veda l’art. 648 c.p.);
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o compiere in relazione ad essi altre operazioni al fine di ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa (a tal proposito, si veda l’art. 648-bis c.p.);
- aiutare a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni chiunque converta o trasferisca beni provenienti da un’attività criminosa o dalla partecipazione a tale attività, allo scopo di occultarne o dissimularne l’origine illecita (a tal proposito, si vedano gli artt. 648-bis c.p. e 2 del D. Lgs. 231/07);
- occultare o dissimulare la reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento o proprietà di beni o di diritti sui beni, essendo a conoscenza che, gli stessi, provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività (a tal proposito, si vedano gli artt. 648-bis c.p. e 2 del D. Lgs. 231/07);
- acquistare, detenere o utilizzare beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che gli stessi provengono da un’attività o dalla partecipazione ad un’attività criminosa (a tal proposito, si vedano gli artt. 648-bis c.p. e 2 del D. Lgs. 231/07);
- partecipare, tentare, agevolare, istigare, aiutare o consigliare il compimento degli atti di cui ai punti precedenti o associarsi per compierli (a tal proposito, si vedano gli artt. 648-bis c.p. e 2 del D. Lgs. 231/07);
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (a tal proposito, si veda l’art. 648-ter c.p.).

Kelly Services è associata ad Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie del Lavoro), che a sua volta, aderisce a Confindustria.

Il sistema dei controlli è perfezionato da Kelly Services sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali.

In tale contesto, il sistema, con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati, prevede:

- principi generali di controllo;
- standard di controllo specifici.

## 7.2 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di Kelly Services, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto".

Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

- 1) **Gestione delle transazioni finanziarie:** si tratta di attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
- 2) **Operazioni finanziarie straordinarie:** si tratta delle attività di predisposizione, sviluppo e gestione delle operazioni di finanza straordinaria (ad esempio operazioni di M&A, scissioni, cessioni di ramo d'azienda).
- 3) **Finanza agevolata:** si tratta delle attività finalizzate all'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti concesse da soggetti pubblici e alle attività di rendicontazione delle spese sostenute (es. in materia di formazione del Personale ecc.).
- 4) **Acquisto di beni, servizi non professionali o consulenziali:** si tratta delle attività di acquisto di beni e servizi (ad esclusione dei servizi di consulenza o prestazioni professionali), funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale.
- 5) **Consulenze e prestazioni professionali:** si tratta delle attività di selezione dei consulenti e dei professionisti, nonché della gestione dei relativi rapporti (es. certificazione delle prestazioni, ecc).
- 6) **Vendita di servizi:** si tratta della gestione delle attività inerenti:
  - la somministrazione di Personale;



- 
- l'espletamento del servizio di Ricerca e selezione.
- 7) **Rapporti intercompany:** si tratta della gestione attività intercorrenti tra Kelly Services e le Società estere appartenenti al gruppo Kelly Services Inc..
  - 8) **Assunzione del Personale:** si tratta delle attività di assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività aziendali.
  - 9) **Spese di rappresentanza, omaggi e regalie:** l'attività si riferisce al sostenimento di spese per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi, con lo scopo di offrire un'immagine positiva della Società e dell'attività. Alle attività necessarie alla distribuzione gratuita di beni e servizi (indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nell'attività propria dell'impresa) a Clienti, Fornitori, forza vendita e soggetti estranei all'impresa, con l'obiettivo di sviluppare l'attività commerciale aziendale, stimolando direttamente la domanda o promuovendola indirettamente.
  - 10) **Gestione pre-contenzioso, contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali:** si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società (aventi ad oggetto, ad esempio, rapporti commerciali con clienti pubblici, rapporti di lavoro, l'accertamento di imposte, tasse e tributi) nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni.
  - 11) **Accordi transattivi:** si tratta del processo relativo alle attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi privati. Tali attività sono finalizzate, in particolare, a consentire di giungere ad un accordo mediante reciproche concessioni, evitando di instaurare un procedimento giudiziario.
  - 12) **Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere:** si tratta di tutte le attività finalizzate alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico e consolidato di Kelly Services, dei report economico-finanziari infrannuali, di altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché di rilascio di attestazioni richieste dalla legge.

### 7.3 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- norme: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure): gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui:
  - ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
  - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
  - in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Infine, nell'ambito delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un adeguato e differenziato programma di formazione-informazione periodica del Personale, in ordine alle fattispecie di reato analizzate nel presente capitolo;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, per verificare il rispetto delle procedure, in particolare di quelle riguardanti le movimentazioni dei flussi finanziari o nell'ambito delle quali gli stessi risultano rilevanti;
- formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure aventi ad oggetto, in particolare, la gestione dei flussi finanziari.

#### **7.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI**

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio dovrà essere disposto l'utilizzo di clausole contrattuali che prevedano:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di Kelly Services, i principi contenuti nel Codice di Comportamento e i protocolli di controllo specifici del Modello di Kelly Services;
- la dichiarazione, da parte dei fornitori, di non essere in conflitto di interesse con soggetti pubblici per i quali devono supportare la Società e/o la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà ad Kelly Services di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

Le attività sensibili affidate, in parte, a soggetti terzi riguardano la predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali: si tratta di tutte le attività finalizzate alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico e consolidato di Kelly Services, dei report economico-finanziari infrannuali, di altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché di rilascio di attestazioni richieste dalla legge.

## 7.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

In particolare gli *standard* di controllo generali riportati al punto precedente prevedono la formazione di protocolli di controllo specifici che stabiliscano:

- che tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto Societario, del Codice di Comportamento e del Modello nel suo complesso;
- che siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- che per tutte le operazioni:
  - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
  - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti;
  - siano sempre formalizzati e documentabili i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
  - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti - sistema delle deleghe e procure – che rende disponibili per la consultazione nella rete intranet aziendale;
  - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale siano congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
  - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
  - l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
  - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione ed all'Organismo di Vigilanza.

Le regole, qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Kelly Services in territorio italiano, sia all'estero:

- qualsiasi operazione che potrebbe, teoricamente o potenzialmente, comportare in maniera diretta o indiretta l'acquisto, l'impiego, la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altra utilità dovrà essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza a cura del Responsabile di funzione competente;
- dovranno essere evitate operazioni/attività con soggetti di non elevata reputazione, ovvero soggetti operanti in Paesi segnalati come "a rischio";
- le evidenze informative dovranno consentire di individuare il profilo economico-finanziario delle controparti e di determinare una fascia di operatività normale che abbia riguardo a parametri sia quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni, sia qualitativi, come la tipologia e le condizioni contrattuali;
- dovranno essere garantiti i controlli di linea e gerarchici sulla corretta esecuzione delle operazioni e l'affidabilità dei flussi informativi;
- tutti i pagamenti e gli incassi dovranno essere effettuati nel rispetto dei principi e delle procedure esistenti in azienda;
- dovranno essere formulati adeguati programmi e protocolli di accertamento per la verifica dell'osservanza delle procedure;
- la delega di funzioni aziendali a Società o Collaboratori esterni non dovrà incidere negativamente sulla capacità di analisi informativa e non potrà giustificare la mancata percezione di sintomi di anomalia di una operazione o di un'attività;
- i sistemi informatici devono garantire l'utilizzo di un patrimonio informativo adeguato ed aggiornato nonché consentire la possibilità di trarre evidenze integrate ed elaborare indici di anomalia.

## 8. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

Di seguito verranno riepilogate le fattispecie previste, affinché chi è chiamato a vigilare sull'efficacia e l'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza) e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione dei rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, le fattispecie hanno una configurabilità teorica e, sulla base delle evidenze documentali acquisite, di fatto di improbabile manifestazione:

- **associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo di eversione dell'ordine democratico. La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;
- **assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nell'art. 270-bis. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

---

## 9. DELITTI CON LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Di seguito verranno riepilogate le fattispecie previste, affinché chi è chiamato a vigilare sull'efficacia e l'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza) e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione dei rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, talune delle fattispecie hanno una configurabilità teorica, da ricollegarsi essenzialmente alla realtà operativa del momento.

## 9.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO

Con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame, la presente “Parte Speciale” prevede l’esplicito divieto, a carico del Personale di Kelly Services, dei Consulenti e dei Partner, di occupare alle dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (a tal proposito si veda l’art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/98);

Kelly Services è associata ad Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie del Lavoro), che a sua volta, aderisce a Confindustria.

Il sistema dei controlli è perfezionato da Kelly Services sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali.

In tale contesto, il sistema, con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati, prevede:

- principi generali di controllo;
- standard di controllo specifici.



## 9.2 LE IPOTESI RESIDUALI

Di seguito verranno riepilogate le fattispecie previste, affinché chi è chiamato a vigilare sull'efficacia e l'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza) e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione dei rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, le fattispecie hanno una configurabilità teorica, da ricollegarsi essenzialmente alla realtà operativa del momento:

### a. delitti contro la persona:

#### - **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).**

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili ovvero, al fine di menomare le funzioni sessuali, provochi lesioni agli organi genitali femminili da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo;

#### - **riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.).**

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;

#### - **prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).**

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto o ne favorisca o sfrutti la prostituzione, ovvero compia atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica;

- **pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre, commerciare o cedere consapevolmente ad altri materiale pornografico ovvero, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico o distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;
- **detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo precedente, consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto;
- **pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, sfrutti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parte di esse, al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre, commerciare o cedere consapevolmente ad altri materiale pornografico, ovvero, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico o distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, ovvero consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parte di esse;
- **iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività;
- **tratta di persone (art. 601 c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo induce taluno mediante inganno o lo costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla

persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, per ridurlo in schiavitù;

- **acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).**

Per tratta di schiavi si intende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di un individuo per ridurlo in schiavitù, ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o scambiarlo, ogni atto di cessione per vendita o scambio di uno schiavo acquistato per essere venduto, o cambiato, come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi;

**b. delitti in materia di attività trasfusionali e di produzione nazionale di emoderivati:**

- **sanzioni (art. 22, comma 4, della L. 219/05).**

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo prelevi, procuri, raccolga, conservi o distribuisca sangue, o produca al fine di mettere in commercio o metta in commercio prodotti del sangue al di fuori delle strutture accreditate o senza le autorizzazioni previste dalla legge o per fini di lucro.

### 9.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali di Kelly Services, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto".

Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

- 1) **Selezione e gestione dei fornitori di servizi di manodopera indiretta (es. manutenzioni, servizi di pulizia):** si tratta delle attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera (nell'ambito di appalti e subappalti) con riferimento all'osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.
- 2) **Gestione degli adempimenti relativi alle assunzioni agevolate e all'assunzione di Personale appartenente a categorie protette:** si tratta delle attività di gestione degli adempimenti concernenti l'assunzione ed il trattamento previdenziale di Personale appartenente a categorie protette e la gestione delle assunzioni agevolate (es. apprendistato formativo).
- 3) **Assunzione del Personale:** si tratta delle attività di assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività aziendali, nonché della loro gestione (es. sistema premiante).

#### 9.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- norme: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procura): gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui:
  - ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
  - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
  - in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Infine, nell'ambito delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un adeguato e differenziato programma di formazione-informazione periodica del Personale, in ordine alle fattispecie di reato analizzate nel presente capitolo;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, per verificare il rispetto delle procedure;
- formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure.

## 9.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

In particolare, gli *standard* di controllo generali riportati al punto precedente prevedono la formazione di protocolli di controllo specifici che stabiliscano:

- che tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto Societario, del Codice di Comportamento e del Modello nel suo complesso;;
- che siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- che per tutte le operazioni:
  - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
  - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti;
  - siano sempre formalizzati e documentabili i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
  - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti - sistema delle deleghe e procure – che rende disponibili per la consultazione nella rete aziendale;
  - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale siano congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
  - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
  - l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
  - è garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
  - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.

L'attività di selezione del personale sia in territorio italiano, sia all'estero, dovrà svolgersi nel rispetto dei principi sin qui esposti e, più in generale, di tutti principi, i criteri e le regole indicate nel presente Modello e nel Codice di Comportamento.

---

## 10. DELITTI INFORMATICI

L'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa della persona giuridica con riferimento ad alcune fattispecie di delitti informatici.

Al riguardo, si evidenzia che l'Italia è stato uno dei primi Paesi europei ad introdurre una disciplina organica in tema di delitti informatici (L. n. 547/1993), poi seguita da altre leggi relative a specifici settori (es. L. n. 248/2000 sulla pirateria informatica e L. n. 269/1998 contro lo scambio di materiale pedopornografico in rete).

Di seguito verranno riepilogate le fattispecie previste, affinché chi è chiamato a vigilare sull'efficacia e l'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza) e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione dei rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, talune delle fattispecie hanno una configurabilità teorica, da ricollegarsi essenzialmente alla realtà operativa del momento.

## 10.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO

Con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame, la presente “Parte Speciale” prevede l’espreso divieto, a carico del Personale di Kelly Services, dei Consulenti e dei Partner, di:

- falsificare un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (a tal proposito si veda l’art. 491-bis c.p.);
- introdursi abusivamente in sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza ovvero, permanervi contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo (a tal proposito, si veda l’art. 615-ter c.p.);
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o, comunque, fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (a tal proposito, si veda l’art. 615-quater c.p.);
- procurare, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti (a tal proposito, si veda l’art. 615-quinquies c.p.);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui ovvero, attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggerli, danneggiarli o renderli, in tutto o in parte, inservibili o ostacolarne gravemente il funzionamento (a tal proposito, si vedano gli artt. 635-bis e 635-quater c.p.);
- porre in essere attività dirette a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità (a tal proposito, si veda l’art. 635-ter c.p.);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di pubblica utilità ovvero, attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggerli, danneggiarli o renderli, in tutto o in parte, inservibili o ostacolarne gravemente il funzionamento (a tal proposito, si veda l’art. 635-quinquies c.p.).

Kelly Services è associata ad Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie del Lavoro), che a sua volta, aderisce a Confindustria. Il sistema dei controlli è perfezionato da Kelly Services sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali. In tale contesto, il sistema, con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati, prevede:

- principi generali di controllo;
- standard di controllo specifici



## 10.2 LE IPOTESI RESIDUALI

Di seguito, verranno sinteticamente riepilogate le restanti ipotesi sin qui non sviluppate affinché chi è chiamato a vigilare sull'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza), e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione degli ulteriori rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, talune fattispecie hanno una configurabilità teorica, da ricollegarsi essenzialmente alla realtà operativa del momento:

### a. delitti contro la persona:

- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).**

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo intercetti, fraudolentemente, comunicazioni relative ad un sistema informatico telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa;

- **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).**

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero, intercorrenti tra più sistemi;

### b. delitti contro il patrimonio:

- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).**

Il reato si configura allorquando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

### 10.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di Kelly Services, svolta nel corso del progetto, ha consentito di individuare nel processo di gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica, le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto".

In particolare, si tratta delle attività di gestione dei profili utente e del processo di autenticazione, gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio, protezione della postazione di lavoro, gestione degli accessi da e verso l'esterno oltre che verso sistemi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione, la gestione e protezione delle reti e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione nonché la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete ecc.), la gestione dei software e delle banche dati protetti da licenza.

## 10.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- norme: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure): gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui:
  - ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
  - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
  - in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Infine, nell'ambito delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un adeguato e differenziato programma di formazione-informazione periodica del Personale, in ordine alle fattispecie di reato analizzate nel presente capitolo;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, per verificare il rispetto delle procedure, in particolare di quelle riguardanti la gestione della rete aziendale o nell'ambito delle quali gli stessi risultano rilevanti;
- formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure aventi ad oggetto, in particolare, la gestione della rete aziendale.

## 10.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

In particolare, gli *standard* di controllo generali riportati al punto precedente prevedono la formazione di protocolli di controllo specifici che stabiliscano:

- che tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto Societario, del Codice di Comportamento e del Modello nel suo complesso;
- che siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- che per tutte le operazioni:
  - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
  - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti;
  - siano sempre formalizzati e documentabili i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
  - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti - sistema delle deleghe e procure – che rende disponibili per la consultazione nella rete intranet aziendale;
  - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale siano congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
  - non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono le decisioni, coloro che le attuano e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalle procedure;
  - l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
  - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione ed all'Organismo di Vigilanza.

Le regole, qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Kelly Services in territorio italiano, sia all'estero:

- l'attività di navigazione su siti internet dovrà essere adeguatamente regolamentata, vietando la consultazione di siti con contenuti indecorosi, offensivi, pornografici o vietati, proibendo, quindi, la conservazione di file della specie sui computer

aziendali; le politiche per il controllo dell'accesso ai servizi di rete ed alle reti, devono essere definite e documentate indicando per ogni servizio, quali sono gli utenti o gli elaboratori che vi possono accedere;

- tutti i PC presenti nella sede centrale di Kelly Services e nelle unità locali devono essere utilizzati per il normale raggiungimento degli scopi lavorativi e non devono essere intesi per uso personale;
- l'utilizzo di internet deve essere adeguato ai fini lavorativi e diretto al raggiungimento degli obiettivi del lavoro svolto in Kelly Services;
- tutte le caselle di posta elettronica, contrassegnate dagli indirizzi con "desinenza" @kellyservices.it (o analogo), vengono concesse in uso a tutto il Personale esclusivamente per fini di lavoro, mentre sono e restano di proprietà di Kelly Services;
- è, in ogni caso, vietato il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, il danneggiamento di sistemi informatici o telematici, la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, la detenzione e la diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e la falsità avente ad oggetto un documento informatico.

---

## 11 CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Di seguito verranno riepilogate le fattispecie previste, affinché chi è chiamato a vigilare sull'efficacia e l'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza) e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione dei rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, talune delle fattispecie hanno una configurabilità teorica, da ricollegarsi essenzialmente alla realtà operativa del momento.

## 11.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO

Con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame, la presente “Parte Speciale” prevede l’espreso divieto, a carico del Personale di Kelly Services, dei Consulenti e dei Partner, di:

- fare uso di valori di bollo contraffatti (a tal proposito, si veda l’art. 464 c.p.);
- impedire o turbare, adoperando violenza sulle cose ovvero tramite mezzi fraudolenti, l’esercizio di un’industria o di un commercio (a tal proposito si veda l’art. 513 c.p.);
- compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia (a tal proposito, si veda l’art. 513-bis c.p.).

Kelly Services è associata ad Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie del Lavoro), che a sua volta, aderisce a Confindustria.

Il sistema dei controlli è perfezionato da Kelly Services sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali.

In tale contesto, il sistema, con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati, prevede:

- principi generali di controllo;
- standard di controllo specifici.

## 11.2 LE IPOTESI RESIDUALI

Di seguito, verranno sinteticamente riepilogate le restanti ipotesi sin qui non sviluppate affinché chi è chiamato a vigilare sull'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza), e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione degli ulteriori rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, talune fattispecie hanno una configurabilità teorica, da ricollegarsi essenzialmente alla realtà operativa del momento:

### a. delitti contro la fede pubblica:

- **falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo effettui la contraffazione di monete nazionali o straniere, ovvero, alteri in qualsiasi modo monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore o introduca nel territorio dello Stato, riceva, detenga, spenda, acquisti o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate di concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l'alterazione o con un intermediario;
- **alterazione di monete (art. 454 c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero rispetto alle monete in tal modo alterate, di concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l'alterazione, ovvero con un intermediario, introduca nel territorio dello Stato, riceva, detenga, spenda, acquisti o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- **spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione;
- **spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo spenda, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede;



- **falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo effettui la contraffazione di valori di bollo, ovvero, alteri in qualsiasi modo valori di bollo genuini, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore o introduca nel territorio dello Stato, riceva, detenga, spenda, acquisti o metta altrimenti in circolazione valori di bollo contraffatti o alterate.  
Per "valori di bollo" si intendono la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali;
- **contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo effettui la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta;
- **fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata od ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione;
- **contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà, altera o fa uso di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri o di prodotti industriali;
- **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, introduce nel territorio dello Stato, al fine di far trarre un profitto alla Società o al Gruppo, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati ovvero, li detiene per la vendita, li pone in vendita o li mette altrimenti in circolazione;

**c. delitti contro l'industria ed il commercio:****- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale;

**- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

**- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine, sostanze alimentari non genuine;

**- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

**- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, ovvero li introduce nel territorio dello Stato, li detiene per la vendita o li pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o li mette comunque in circolazione;

**- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);**

Il reato si configura allorché il Personale o un rappresentante della Società o del Gruppo contraffatta, introduce nello Stato, detenga per la vendita o ponga in vendita, indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

### 11.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di Kelly Services, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto".

Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

- 1) **Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti di vendita di servizi:** si tratta delle attività di vendita servizi a terzi, ivi inclusi la gestione dei rapporti commerciali;
- 2) **Vendita di servizi:** si tratta della gestione delle attività inerenti:
  - la somministrazione di Personale;
  - l'espletamento del servizio di Ricerca e selezione.

## 11.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- norme: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure): gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui:
  - ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
  - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
  - in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Infine, nell'ambito delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un adeguato e differenziato programma di formazione-informazione periodica del Personale, in ordine alle fattispecie di reato analizzate nel presente capitolo;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, per verificare il rispetto delle procedure in materia;
- formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure.

## 11.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

In particolare, gli *standard* di controllo generali riportati al punto precedente prevedono la formazione di protocolli di controllo specifici che stabiliscano:

- che tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto Societario, del Codice di Comportamento e del Modello nel suo complesso;
- che siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- che per tutte le operazioni:
  - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
  - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti;
  - siano sempre formalizzati e documentabili i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
  - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti - sistema delle deleghe e procure – che rende disponibili per la consultazione nella rete intranet;
  - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale siano congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
  - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
  - l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
  - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.

Le regole, qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Kelly Services in territorio italiano, sia all'estero. Inoltre le attività aziendali dovranno svolgersi nel rispetto dei principi affermati nel Codice di Comportamento e nelle procedure al fine di impedire possibili comportamenti anticoncorrenziali.

---

## 12. DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

Di seguito verranno riepilogate le fattispecie previste, affinché chi è chiamato a vigilare sull'efficacia e l'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza) e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione dei rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, talune delle fattispecie hanno una configurabilità teorica, da ricollegarsi essenzialmente alla realtà operativa del momento.

## 12.1 LE IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO

Con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame, la presente “Parte Speciale” prevede l’espreso divieto, a carico del Personale di Kelly Services, dei Consulenti e dei Partner, di immettere in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa (a tal proposito si veda l’art. 171, lett. a-bis, L. 633/41).

Kelly Services è associata ad Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie del Lavoro), che a sua volta, aderisce a Confindustria.

Il sistema dei controlli è perfezionato da Kelly Services sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali.

In tale contesto, il sistema, con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati, prevede:

- principi generali di controllo;
- standard di controllo specifici.

## 12.2 LE IPOTESI RESIDUALI

Di seguito, verranno sinteticamente riepilogate le restanti ipotesi sin qui non sviluppate affinché chi è chiamato a vigilare sull'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza), e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione degli ulteriori rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, talune fattispecie hanno una configurabilità teorica, da ricollegarsi essenzialmente alla realtà operativa del momento:

### a. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- **protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, comma 3 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, cagioni un'offesa all'onore o alle reputazione dell'autore:

- riproducendola, trascrivendola, recitandola in pubblico, diffondendola, vendendola, mettendola in vendita o altrimenti in commercio, ovvero rivelandone il contenuto prima che sia reso pubblico o, contrariamente alla legge italiana, introducendone e mettendone in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero;
  - mettendola a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere;
  - rappresentandola, eseguendola, recitandola in pubblico o diffondendola, con o senza variazioni aggiunte;
  - riproducendone un numero di esemplari o rappresentandone o eseguendone un numero maggiore di quello che aveva diritto rispettivamente di produrre o rappresentare;
  - ritrasmettendola su filo o radio o registrandola in dischi fonografici o apparecchi indebitamente registrati;
- **protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis, comma 1 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo abusivamente duplica programmi per elaboratore o importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o qualsiasi



mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;

- **protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis, comma 2 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati senza l'autorizzazione del suo autore, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati senza l'autorizzazione del suo autore, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

- **protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter, comma 1 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, per uso non personale:

- a** abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b** abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c** pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d** detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e** in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

- f** introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
  - f bis** fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
  - h** abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti d'autore, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- **protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter, comma 2 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633).**  
Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo:
    - riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
    - in violazione del diritto esclusivo di violazione al pubblico, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
    - esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
    - promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1;
  - **protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171- septies della Legge del 22 aprile 1941, n. 633).**  
Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo produttore o importatore dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunica alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi

ovvero dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi;

- **protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171- octies della Legge del 22 aprile 1941, n. 633).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

### 12.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di Kelly Services, svolta nel corso del progetto, ha consentito di individuare nel processo di gestione dei software e delle banche dati, le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto".

In particolare, si tratta delle modalità attraverso cui la Società acquisisce e gestisce le licenze software e/o banche dati.

## 12.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- norme: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procura): gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui:
  - ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
  - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
  - in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Infine, nell'ambito delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un adeguato e differenziato programma di formazione-informazione periodica del Personale, in ordine alle fattispecie di reato analizzate nel presente capitolo;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, per verificare il rispetto delle procedure;
- formalizzazione e/o aggiornamento dei regolamenti interni e delle procedure.

## 12.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

Le procedure aziendali devono prevedere specifiche attività di controllo finalizzata ad impedire la violazione del diritto di autore o di altri diritti connessi al suo esercizio.

---

### 13. REATI AMBIENTALI

Nel presente capitolo verranno analizzate le fattispecie di reato in materia ambientale divenute rilevanti ex D. Lgs. 231/01, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. del 7 luglio 2001 n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

Di seguito verranno riepilogate le fattispecie previste, affinché chi è chiamato a vigilare sull'efficacia e l'effettività del Modello (cioè l'Organismo di Vigilanza) e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione dei rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, talune delle fattispecie hanno una configurabilità teorica, da ricollegarsi essenzialmente alla realtà operativa del momento.

### 13.1 IPOTESI DI REATO PERPETRABILI O AGEVOLABILI. I PRINCIPI SPECIALI DI COMPORTAMENTO

Con particolare riferimento ai reati perpetrabili o agevolabili, la presente “Parte Speciale” prevede l’espreso obbligo a carico del Personale, dei Consulenti e dei Partner, di:

- fornire ai propri Collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare secondo le peculiarità del proprio ambito di attività;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione;
- verificare che l’incarico conferito a soggetti esterni di operare in rappresentanza di Kelly Services sia assegnato in modo formale e preveda una specifica clausola che vincoli all’osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice di Comportamento) in particolare di:

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208<sup>4</sup>, 209<sup>5</sup>, 210<sup>6</sup>, 211<sup>7</sup>, 212<sup>8</sup>, 214<sup>9</sup>, 215<sup>10</sup> e 216<sup>11</sup> del D. Lgs. 152/06 (a tal proposito, si veda l’art. 256, comma 1 del D. Lgs. 152/2006);
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata (a tal proposito, si veda l’art. 256, comma 3 del D. Lgs. 152/2006).

---

<sup>4</sup> Art. 208 del D. Lgs. 152/06: “autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.”

<sup>5</sup> Art. 209 del D. Lgs. 152/06: “rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale.”

<sup>6</sup> Art. 210 del D. Lgs. 152/06: “autorizzazioni in ipotesi particolari.”

<sup>7</sup> Art. 211 del D. Lgs. 152/06: “autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.”

<sup>8</sup> Art. 212 del D. Lgs. 152/06: “Albo nazionale gestori ambientali.”

<sup>9</sup> Art. 214 del D. Lgs. 152/06: “determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate.”

<sup>10</sup> Art. 215 del D. Lgs. 152/06: “autosmaltimento.”

<sup>11</sup> Art. 216 del D. Lgs. 152/06: “operazioni di recupero.”



---

Kelly Services è associata ad Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie del Lavoro), che a sua volta, aderisce a Confindustria.

Il sistema dei controlli è perfezionato da Kelly Services sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali.

In tale contesto, il sistema, con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati, prevede l’elaborazione di:

- principi generali di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo specifici.

## 13.2 LE IPOTESI DI REATO RESIDUALI

Nelle pagine che precedono, sono stati analizzati i reati ambientali in relazione ai quali si è ritenuta “non residuale” la manifestazione.

Di seguito, verranno sinteticamente riepilogate le restanti ipotesi sin qui non sviluppate affinché chi è chiamato a vigilare sull’effettività del Modello (cioè l’Organismo di Vigilanza), e sul suo rispetto (Personale, Consulenti e Partner), possa prendere cognizione degli ulteriori rischi cui la Società può andare incontro, a prescindere dalla loro attualità ed aleatorietà.

Peraltro, talune fattispecie hanno una configurabilità teorica, da ricollegarsi essenzialmente alla realtà operativa del momento:

- **uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).**

Il reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, fuori dai casi consentiti, uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, ovvero, fuori dai casi consentiti, distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

- **distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).**

Il reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all’interno di un sito protetto<sup>12</sup> o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione;

- **scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, D. Lgs. 152/06).**

---

<sup>12</sup> Per “habitat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale, a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Il reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continui a mantenere o ad effettuare gli stessi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;

- **scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità dalle prescrizioni (art. 137, comma 3, D. Lgs. 152/06).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, fuori dai casi di cui al comma 5 dell'art. 137, del D. Lgs. 152/06, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenente le sostanze pericolose comprese nella famiglia e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente, a norma degli artt. 107, comma 1<sup>13</sup> e 108, comma 4<sup>14</sup>, del D. Lgs. 152/06;

- **scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137, comma 5, D. Lgs. 152/06).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/06, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4, dell'allegato 5 alla parte terza del D.

<sup>13</sup> Art. 107 comma 1 D. Lgs. 152/06 : “1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonche' il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.”

<sup>14</sup> Art. 108 comma 4 D. Lgs. 152/06 : “1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

2. [...]

3. [...]

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. “

Lgs. 152/06 ovvero, superi i limiti più ristrettivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente, a norma dell'art. 107, comma 1, del D. Lgs. 152/06;

- **scarichi sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, comma 11, D. Lgs. 152/06).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, violi le disposizioni inerenti la gestione degli scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee contenute negli artt. 103<sup>15</sup> e 104<sup>16</sup> del D. Lgs. 152/06;

<sup>15</sup> Art. 103 del D. Lgs. 152/06: "1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto."

<sup>16</sup>Art. 104 del D. Lgs. 152/06: 1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

- **scarichi da Navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, comma 13, D. Lgs. 152/06).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, scarichi nel mare, da navi o aeromobili, acque contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente;
- **miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 152/06).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, in violazione del divieto di cui all'art. 187 del D. Lgs. 152/06<sup>17</sup>, effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- **deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. 152/06).**  
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, effettui un deposito temporaneo, presso il luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/06<sup>18</sup>;

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 e' autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e' revocata."

<sup>17</sup> Art. 187 del D. Lgs. 152/06: "E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2".

<sup>18</sup> Art. 227, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/06: "1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

a) [...];

- **bonifica dei siti (art. 257, comma 1, D. Lgs. 152/06).**

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio, senza provvedere alla successiva bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;

- **bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257, comma 2, D. Lgs. 152/06).**

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con sostanze pericolose;

- **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/06).**

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, in occasione dell'attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi (di cui all'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06<sup>19</sup>) senza aderire, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 152/06<sup>20</sup>, effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D. Lgs. 152/06<sup>21</sup> o indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti ovvero, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o faccia uso di un certificato falso durante il trasporto;

---

b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;”

<sup>19</sup> Art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06: “1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

[...]

8. Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonche' le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

<sup>20</sup> Art. 188-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 152/06: “controllo della tracciabilità dei rifiuti”

<sup>21</sup> Art. 193 del D. Lgs. 152/06: “trasporto dei rifiuti”

- **traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/06).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259<sup>22</sup>, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d)<sup>23</sup>, del regolamento stesso;

- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, D. Lgs 152/06).**

<sup>22</sup> Art. 26 Regolamento CEE 1° febbraio 1993, n. 259 “1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

[...]

<sup>23</sup> Art. 1, comma 3 Regolamento CEE 1° febbraio 1993, n. 259 “1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata in entrata e in uscita dalla stessa.

2. [...]

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'art. 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) tanti rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE, Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 121 e dalla direttiva 75/442/CEE;
- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/Cee. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscano i motivi della loro decisione.

La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;

- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2, D. Lgs 152/06).**

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti radioattivi;

- **false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis).**

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo:

- ometta l'iscrizione, nei termini previsti, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 152/06;
- ometta, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) D. Lgs. 152/06;
- ometta di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 152/06, ovvero fornisca al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, alteri fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisca in qualsiasi modo il corretto funzionamento.
- si renda inadempiente agli ulteriori obblighi su di lui incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- in qualità di trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti ovvero, durante il trasporto, faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false



indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, ovvero accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata;

- **superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D. Lgs 152/06).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, nell'esercizio di uno stabilimento, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 15/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271<sup>24</sup> o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- **disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, commi 1 e 2, L. 150/92).**

Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996<sup>25</sup>, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importi, esporti o riesporti esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a<sup>26</sup>, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) ometta di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97<sup>27</sup> della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

<sup>24</sup> Art. 271 del D. Lgs. 152/06: "valori limite di emissione e prescrizioni."

<sup>25</sup> Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996: "relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio".

<sup>26</sup> Art. 11, comma 2a, del del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996: "Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio.

1. Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità.
2. a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.

- c) utilizzi i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  - d) trasporti o faccia transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  - e) commerci piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)<sup>28</sup>, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
  - f) detenga, utilizzi per scopi di lucro, acquisti, venda, esponga o detenga per la vendita o per fini commerciali, offra in vendita o comunque ceda esemplari senza la prescritta documentazione;
- **disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, commi 1 e 2, L. 150/92).**
- Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

<sup>27</sup> Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997: "Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci"

<sup>28</sup> Art. 7, paragrafo 1, lettera b)<sup>28</sup>, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996: "Deroghe

1. Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente

a) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.

b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:

i) l'uso di certificati fitosanitari;

ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e

iii) il commercio di ibridi."

- a) importi, esporti o riesporti esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
  - b) ometta di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
  - c) utilizzi i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  - d) trasporti o faccia transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  - e) commerci piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
  - f) detenga, utilizzi per scopi di lucro, acquisti, venda, esponga o detenga per la vendita o per fini commerciali, offra in vendita o comunque ceda esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento;
- **disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3-bis, comma 1, L. 150/92).**
- Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, violi le disposizioni previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni. In particolare:
- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
  - c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
  - e) omessa o falsa notifica all'importazione;
  - l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- **disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6, comma 4 L. 150/92).**  
Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157<sup>29</sup>, detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;
  - **cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. (art. 3, comma 7 L. 549/93).**  
Il reato si configura allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, violi le disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive previste dall'art. 3 della L. 549/93<sup>30</sup>;

<sup>29</sup> Legge 11 febbraio 1992, n. 157: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."

<sup>30</sup> Art. 3 della Legge 549/1993: "Cessazione e riduzione dell' impiego delle sostanze lesive

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla presente comma.

Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e impianti

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi

accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.

- **inquinamento doloso provocato da navi (art. 8. commi 1 e 2, D. Lgs. 202/07).**

Il reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, in qualità di Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, ovvero di membro dell'equipaggio, di proprietario o di armatore della nave, nel caso in cui la violazione avvenga con il loro concorso, dolosamente versi in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del D. Lgs. 2007/07<sup>31</sup> o causi lo sversamento di dette sostanze;

- **inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 commi 1 e 2, D. Lgs. 202/07).**

Il reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, allorché il Personale o un Rappresentante della Società o del Gruppo, in qualità di Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, ovvero di membro dell'equipaggio, di proprietario o di armatore della nave, nel caso in cui la violazione avvenga con la loro cooperazione, violi per colpa le disposizioni dell'art. 4 del D. Lgs. 207/07<sup>32</sup>.

---

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente art., fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

<sup>31</sup> Art. 2, comma 1, lettera *b*), del D. Lgs. 2007/07: “1. Ai fini del presente decreto si intende per:

[...]

b) unità di cogenerazione ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: un'unità che può operare in cogenerazione.”

<sup>32</sup> Art. 4 del D. Lgs. 207/07: “Garanzia di origine dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento”

### 13.3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Come già evidenziato, l'individuazione del profilo di rischio rilevante ai fini del D. Lgs. 231/01 ha preso il via dall'identificazione delle attività sensibili nel cui ambito è possibile la commissione dei reati mediante idonea risk analysis.

L'analisi dei processi aziendali di Kelly Services, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto".

Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

- 1) **Gestione di adempimenti a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici:** si tratta delle attività di gestione degli adempimenti a fronte della produzione (o ritrovamento) di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici e previsti da specifica normativa di riferimento.
- 2) **Gestione di rapporti con componenti o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione o da incaricati di pubblico servizio:** si tratta delle attività connesse alla gestione delle ispezioni da parte di componenti o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione.
- 3) **Gestione pre-contenzioso, contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali:** si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la Società (aventi ad oggetto i reati ambientali) nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni.
- 4) **Selezione e gestione dei rapporti con partner commerciali:** il processo si riferisce alla selezione e gestione degli accordi con controparti per la corretta ottemperanza di quanto previsto dalla normativa di settore (es. per lo smaltimento dei rifiuti dei cantieri ecc.).

### 13.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Gli standard di controllo sono fondati sui seguenti principi generali:

- segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- norme: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure): gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui:
  - ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
  - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
  - in ogni caso, sia disciplinata, in dettaglio, la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Infine, nell'ambito delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza;
- formalizzazione e/o aggiornamento delle procedure.

### 13.5 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

Gli *standard* di controllo generali precedentemente individuati, prevedono la formazione di protocolli di controllo specifici che stabiliscano:

- che tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto Societario, del Codice di Comportamento e del Modello nel suo complesso;
- che siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- che per tutte le operazioni:
  - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo;
  - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti;
  - la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti;
  - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
  - l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
  - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate, nonché al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti sopra elencati, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti, oltre ai principi generali sopra esposti e alle regole ed ai principi già contenuti nella "Parte Generale" del presente Modello.

Le regole, qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Kelly Services in territorio italiano, sia all'estero:

- il potere di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di Kelly Services deve essere formalmente conferito ai Consulenti ed ai Partner con apposita previsione contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i principi, i criteri e le regole indicati nel presente Modello e nel Codice di Comportamento;
- di qualunque criticità o conflitto di interesse che sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione, deve essere informato con nota scritta l'Organismo di Vigilanza;



- i soggetti a ciò espressamente delegati, devono partecipare alle ispezioni svolte da una Pubblica Autorità. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna inviata a cura del Responsabile di funzione di volta in volta interessato. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati da parte dell'Organismo di Vigilanza i relativi verbali;
- in previsione o nel corso di una indagine o di una ispezione da parte delle Amministrazioni Pubbliche competenti è vietato distruggere o alterare documentazione o quant'altro utile all'indagine o fornire dichiarazioni mendaci. Tutto il Personale coinvolto è altresì tenuto ad astenersi da condotte che possano illecitamente influenzare i comportamenti dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.